

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le modalità di erogazione dei servizi dell'Amministrazione per via telematica mediante sistemi che consentono l'accesso sicuro degli utenti e garantiscono, nel contempo, pari opportunità a tutti i soggetti interessati, inclusi quelli a rischio di esclusione.
2. Il sistema di erogazione dei servizi attraverso modalità telematiche è improntato ai principi di semplificazione e trasparenza e in nessun caso può determinare un aggravamento del procedimento amministrativo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutti i servizi accessibili in modalità telematica e costituisce il quadro di riferimento per la definizione dei livelli di sicurezza e di identificazione necessari per l'accesso, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi attivati.
2. Il sistema di accesso assicura modalità diverse di interrogazione, selezione e visualizzazione dei dati e dei documenti dell'Amministrazione in rapporto al loro grado di riservatezza e alle modalità di identificazione degli utenti.
3. L'Amministrazione provvede a riorganizzare e razionalizzare i propri servizi e procedimenti amministrativi, prevedendo l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, progetta e realizza i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
4. L'Amministrazione attiva idonei sistemi di cooperazione con altre pubbliche amministrazioni basati sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese.
5. La Giunta comunale individua, con propria deliberazione, i servizi da rendere accessibili per via telematica, specificando per ognuno di essi i livelli di accesso e di identificazione degli utenti, nel rispetto del presente regolamento.
6. L'Amministrazione rende disponibile sul proprio sito web istituzionale e/o tramite il portale dei servizi online dei Comuni della Valle d'Aosta l'elenco dei servizi forniti in rete con le relative informazioni sulle modalità di accesso e fruizione.

Art. 3 - Attribuzione di credenziali personali

1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi telematici e di garantire condizioni di pari opportunità agli utenti che non dispongono di Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), l'Amministrazione provvede all'attribuzione di credenziali personali, secondo modalità definite dalla Giunta comunale in conformità al presente regolamento, definendo le procedure di rilascio e le relative istruzioni per un utilizzo responsabile, riservato e sicuro, nonché le indicazioni sul livello di protezione dell'identità digitale garantito dalle misure adottate dall'Amministrazione.
2. Le credenziali personali sono attribuite con una procedura di identificazione sicura e consegnate al titolare all'atto della sua registrazione, unitamente alle istruzioni di cui al comma 1. In questa fase, l'utente è tenuto a dichiarare il domicilio elettronico di cui al successivo art. 5, impegnandosi a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente, ogni successiva variazione del medesimo e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di trasmissione di documenti a un domicilio elettronico dichiarato, ma non più valido.
3. L'Amministrazione, in alternativa al rilascio di credenziali personali con le modalità di cui ai commi 1 e 2, si avvale del sistema di autenticazione regionale.

Art. 4 – Strumenti per l'accesso ai servizi

1. La Carta d'Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) costituiscono gli strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dall'Amministrazione per i quali è necessaria l'identificazione informatica.
2. L'Amministrazione garantisce l'accesso ai suoi servizi in rete, per i quali è necessaria l'identificazione informatica, anche attraverso le credenziali personali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. L'accesso con le modalità di cui ai commi 1 e 2 non è richiesto per la consultazione di provvedimenti normativi e regolamentari e, in generale, per l'accesso ai dati pubblici che sono resi disponibili sul sito web istituzionale e fruibili in rete gratuitamente, senza necessità di identificazione informatica.
4. Gli intermediari possono accedere ai servizi di terzi, per conto dei quali esercitano un'attività professionale, solo se muniti di specifica delega da parte dei soggetti interessati.

Art. 5 – Domicilio elettronico

1. All'atto dell'accesso, l'utente è tenuto ad indicare il domicilio elettronico dichiarato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento e consistente in una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) conforme al DPR n. 68/2005, o nella casella elettronica certificata del cittadino (CEC-PAC o Postacertificat@) rilasciata ai sensi del DPCM 6 maggio 2009.
2. L'Amministrazione inoltra al domicilio elettronico dichiarato dall'utente le comunicazioni connesse all'utilizzazione dei servizi in rete.

Art. 6 – Presentazione di istanze informatiche

1. Le modalità di inoltro per via telematica di istanze e dichiarazioni, di registrazione delle stesse e di interazione online nello svolgimento dei procedimenti amministrativi sono specificate nel regolamento sulla "Presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica" predisposto ed approvato dall'Amministrazione.

Art. 7 – Registrazione degli accessi

1. Il sistema di accesso ai servizi telematici dell'Amministrazione, oltre a garantire l'identificazione degli utenti e la riservatezza delle comunicazioni che contengono in modo diretto o indiretto dati personali, assicura la produzione e l'archiviazione della documentazione necessaria per accertare, in qualsiasi momento, l'esito delle transazioni eseguite.
2. La documentazione di cui al comma 1 associa i dati identificativi dell'utente che chiede il servizio, ai dati che questi immette nel sistema dopo l'identificazione online, nonché ai dati e ai documenti che il sistema gli fornisce al domicilio elettronico.
3. La documentazione di cui al comma 1 riporta altresì le indicazioni sulla data e l'ora della transazione eseguita online e ogni altra informazione utile ad accertare l'effettiva erogazione del servizio.
4. Completata la fase di identificazione dell'utente, il sistema di accesso trasmette al domicilio elettronico dichiarato una ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione, comprendenti la data, l'ora e codice identificativo dell'operazione, che costituiscono per l'utente prova dell'avvenuto invio della richiesta di servizio.